



CITTÀ DI LOCRI

89044 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale 81000410803 - Partita IVA 00138500806

ORDINANZA SINDACALE N°12 del 19/06/2026

Oggetto: "Regolamentazione della circolazione dei velocipedi (anche a pedalata assistita) e dei monopattini (elettrici e non), sui marciapiedi del lungomare e sulle Piazze cittadine".

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 50 e 182 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Stradale) e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla circolazione dei velocipedi;
- Le recenti disposizioni restrittive introdotte in materia di circolazione monopattini elettrici, che pongono rigidi requisiti di sicurezza urbana;
- l'articolo 54 del D.lgs. 18/08/2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali) in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, il quale prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali interventi possono essere volti a superare situazioni di grave incolumità o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento all'esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini;
- l'art. 4 del D.L. n. 14/2017, così come convertito dalla L. 48/2017: "*... si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che conferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree...*";
- D.Lgs 267/2000;
- il D. Lgs. 285/1992, Codice della Strada;
- il D.P.R. 485/1992 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- che nel periodo estivo notoriamente si determina, sul territorio Comunale, un sensibile e importante incremento della circolazione di velocipedi, biciclette a pedalata assistita e monopattini (sia elettrici che a propulsione muscolare);
- delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini relative alla condotta imprudente di conducenti di tali mezzi, i quali transitano a velocità sostenuta in aree destinate prevalentemente al passaggio dei pedoni.

Considerato che:

- i marciapiedi del lungomare cittadino e le piazze costituiscono zone ad altissima densità pedonale, frequentate da anziani, famiglie e bambini;
- La circolazione incontrollata di tali veicoli sopra i marciapiedi ed all'interno delle Piazze pubbliche genera situazioni di concreto pericolo per l'incolumità fisica dei pedoni e disturba la pacifica funzione degli spazi urbani;

Rilevata: la necessità urgente di regolamentare e limitare l'utilizzo di tali dispositivi per prevenire sinistri e tutelare prioritariamente la sicurezza dei pedoni;

Sentito in merito il Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Ente;

ORDINA

Per i motivi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, a tutela della sicurezza pubblica e della fluidità della circolazione pedonale sul territorio di questo Comune:

1)- divieto assoluto sui marciapiedi del lungomare di:

A- è vietata in modo assoluto la circolazione di velocipedi (inclusi quelli a pedalata assistita) e di (monopattini elettrici – (Figura II^ art. 117 del C.d.S.) sui marciapiedi del lungomare Cittadino "Zaleuco". Su tali spazi è consentito esclusivamente la conduzione a mano dei sopra citati mezzi.

2)- regolamentazione nelle Piazze cittadine e aree pedonali:

B)- all'interno di Piazze e nelle aree pedonali urbane delimitate, la situazione di velocipedi e monopattini elettrici, se autorizzata, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- Limite di velocità massimo: non superiore a 6 km/h;
- Precedenza assoluta ai pedoni: i conducenti devono arrestarsi o procedere a passo d'uomo in caso di alta densità di folla e non;
- Divieto d'intralcio: è vietato compiere acrobazie, giochi o percorsi a zig-zag che possano spaventare o mettere a rischio i passanti.

3)-Obblighi per monopattini elettrici:

nel rispetto delle normative del Codice della Strada si ricorda l'obbligo di:

- Utilizzo del casco protettivo per tutti i conducenti;
- Esposizione del regolare contrassegno identificativo (targa) e copertura assicurativa RC obbligatoria;
- Età minima 14 anni per la guida.

4)- divieto di sosta selvaggia:

- È vietato l'abbandono o la sosta di velocipedi e monopattini sui marciapiedi e nelle Piazze al di fuori delle apposite rastrelliere o stalli dedicati, al fine di non ostruire il passaggio di carrozzine e persone con disabilità.

SANZIONI

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli del codice della strada:

- Per la circolazione abusiva sui marciapiedi, sanzione amministrativa da euro 42,00 ad euro 173,00 (artt. 143 e 182 del Codice della Strada);
- Per le violazioni specifiche relative ai monopattini elettrici (mancanza di casco, targa o assicurazione), si applicheranno le sanzioni aggravate previste dalla legge, comprese tra €. 50,00 ad €. 400,00, con eventuale sequestro del mezzo.

DISPOSIZIONI FINALI

- Efficacia: la presente Ordinanza entra in vigore a far data 20 Giugno 2026, limitata alla stagione estiva, fino al 20 Settembre 2026;
- Pubblicità: il presente provvedimento viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio online del Comune e tramite installazione delle idonee segnaletiche stradali verticali di divieto.
- Ricorsi: contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 19.06.2026

Il Comandante della Polizia Locale
-Cap. Giuseppe Larosa-



Il Sindaco
-dr. Giuseppe Fontana-

